



Polizza di Assicurazione Infortuni Azienda

Managed by
H2O
Bespoke Underwriting

Scheda di Polizza

CONTRAENTE		
INTERMEDIARIO		
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	dalle ore 24:00 del	alle ore 24:00 del

ASSICURATO	ATTIVITÀ / CLASSE DI RISCHIO		
OPERATIVITÀ COPERTURA			
GARANZIE PRESTATE	SOMMA ASSICURATA (EUR)	FRANCHIGIA	PREMIO LORDO (EUR)
Morte per infortunio			
Invalità permanente da infortunio			
Invalità permanente da malattia			
Inabilità temporanea da infortunio			
Spese di cura a seguito di infortunio			
TOTALE PREMIO LORDO			
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE	Eredi Legittimi e/o Testamentari		

Premio alla firma - Periodo:

Premio Netto (EUR)	Accessori (EUR)	Premio Imponibile (EUR)	Imposte (EUR)	Premio Lordo (EUR)

ULTERIORI SOTTOLIMITI E DEDUCIBILI	Franchigia	Limiti
Articolo 2.5 Perdita di autosufficienza		
Articolo 2.7 Danno estetico		
Articolo 2.8 Ernie da Sforzo - Ernia bilaterale non operabile - Ernia del disco intervertebrale		
Articolo 2.9 Lesioni Tendinee		
Articolo 2.10 Distorsione cervicale		
Articolo 2.11 Coma irreversibile		
Articolo 2.14 Eventi naturali		
Articolo 2.15 Malattie tropicali		
Articolo 2.17 Costi di salvataggio e ricerca		
Articolo 2.18 Rimpatrio salma		
Articolo 2.19 Spese funerarie		
Articolo 2.21 Partecipazione a gare		
Articolo 2.22 Sport estremi		
Articolo 2.23 Rischio volo		



www.afi-esca.it



Afi ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

MASSIMO RISARCIMENTO CATASTROFALE	EURO
--	-------------

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide in quanto espressamente richiamate nella presente Scheda di Polizza)

Sezione 5 | Condizioni Facoltative

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun Sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in Polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

PERFEZIONAMENTO		
Euro	A saldo del Premio alla firma è stato incassato oggi	___/___/_____
L'INTERMEDIARIO _____		

IL CONTRAENTE

Afi Esca IARD S.A.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Polizza di Assicurazione Infortuni

Contraente

Intermediario:

Premessa

Premesso che la Spett.le _____ in seguito denominata Assicurato, ha presentato alla Spett.le **Afi Esca IARD S.A.** successivamente denominata Compagnia, una proposta scritta mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa, con questa Polizza di Assicurazione si certifica che, sempre che il Contraente abbia corrisposto alla Compagnia il Premio indicato in Polizza e fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni in essa contenuti o qui specificati, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel modo e nella misura più avanti indicati. Il Contraente e la Compagnia dichiarano di conoscere tutte le parti costituenti la presente Polizza (Scheda di Polizza, Definizioni, Condizioni Generali, Condizioni Particolari, Sinistri e Condizioni Facoltative) ed espressamente approvano tutte le pattuizioni in essa contenuti.

IL CONTRAENTE

Afi Esca IARD S.A.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza:

Sezione 1 | Condizioni Generali

Articolo 1.1 | Durata e limitazione temporale della copertura
 Articolo 1.8 | Altre Assicurazioni
 Articolo 1.10 | Rinnovo della copertura assicurativa
 Articolo 1.11 | Recesso in caso di Sinistro
 Articolo 1.12 | Scoperto/Franchigia
 Articolo 1.14 | Foro competente
 Articolo 1.19 | Variazioni del Contraente
 Articolo 1.20 | Assicurazione per conto di chi spetta
 Articolo 1.22 | Onere della prova

Sezione 2 | Infortuni

Articolo 2.1 | Oggetto dell'Assicurazione
 Articolo 2.26 | Persone non assicurabili
 Articolo 2.27 | Limiti di età
 Articolo 2.35 | Esclusioni

Sezione 1 | Condizioni Generali

Articolo 1.1 | Durata e limitazione temporale della copertura
 Articolo 1.8 | Altre Assicurazioni
 Articolo 1.10 | Rinnovo della copertura assicurativa
 Articolo 1.11 | Recesso in caso di Sinistro
 Articolo 1.12 | Scoperto/Franchigia
 Articolo 1.14 | Foro competente
 Articolo 1.19 | Variazioni del Contraente
 Articolo 1.20 | Assicurazione per conto di chi spetta
 Articolo 1.22 | Onere della prova

Sezione 2 | Infortuni

Articolo 2.1 | Oggetto dell'Assicurazione
 Articolo 2.26 | Persone non assicurabili
 Articolo 2.27 | Limiti di età
 Articolo 2.35 | Esclusioni

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Polizza e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il **Set Informativo** nonché l'**Informativa sulla Privacy**.

IL CONTRAENTE

Afi Esca IARD S.A.

Documento emesso a Milano il



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Sommario

SEZIONE 1 Condizioni Generali	10
Articolo 1.1 Durata e limitazione della copertura	10
Articolo 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	10
Articolo 1.3 Aggravamento o diminuzione del Rischio	10
Articolo 1.4 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	10
Articolo 1.5 Stipulazione del contratto e successive modifiche	10
Articolo 1.6 Interpretazione del testo di Polizza	10
Articolo 1.7 Forma delle comunicazioni alla Compagnia	11
Articolo 1.8 Altre Assicurazioni	11
Articolo 1.9 Buona fede	11
Articolo 1.10 Rinnovo della copertura assicurativa	11
Articolo 1.11 Recesso in caso di Sinistro	11
Articolo 1.12 Scoperto/Franchigia	11
Articolo 1.13 Legge applicabile	11
Articolo 1.14 Foro competente	11
Articolo 1.15 Rinvio alle norme di legge	12
Articolo 1.16 Oneri fiscali	12
Articolo 1.17 Sanction clause	12
Articolo 1.18 Clausola Broker	12
Articolo 1.19 Variazioni del Contraente	12
Articolo 1.20 Assicurazione per conto di chi spetta	12
Articolo 1.21 Beneficiari in caso di morte	13
Articolo 1.22 Onere della prova	13
Articolo 1.23 Diritto di surroga	13
SEZIONE 2 Infortuni	14
Articolo 2.1 Oggetto dell'Assicurazione	14
Articolo 2.2 Morte accidentale	14
Articolo 2.3 Morte presunta	15
Articolo 2.4 Invalidità Permanente da Infortunio	15
Articolo 2.5 Perdita di autosufficienza	15
Articolo 2.6 Invalidità Permanente grave	15
Articolo 2.7 Danno estetico	16
Articolo 2.8 Ernie da sforzo	16
Articolo 2.9 Lesioni tendinee	16
Articolo 2.10 Distorsione cervicale	16
Articolo 2.11 Coma irreversibile	16
Articolo 2.12 Rischio guerra	17



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 2.13 Terrorismo	17
Articolo 2.14 Eventi naturali	17
Articolo 2.15 Malattie tropicali	17
Articolo 2.16 Esposizione agli elementi	18
Articolo 2.17 Costi di salvataggio e ricerca	18
Articolo 2.18 Rimpatrio della salma	18
Articolo 2.19 Spese funerarie.....	18
Articolo 2.20 Attività sportive.....	18
Articolo 2.21 Partecipazione a gare o prove.....	18
Articolo 2.22 Sport estremi.....	18
Articolo 2.23 Rischio volo.....	18
Articolo 2.24 Massimo risarcimento catastrofe	19
Articolo 2.25 Limiti territoriali	19
Articolo 2.26 Persone non assicurabili.....	19
Articolo 2.27 Limiti d'età.....	19
Articolo 2.28 Copertura Dirigenti.....	19
Articolo 2.29 Autonomia della Polizza.....	19
Articolo 2.30 Prestazioni d'opera per aziende affiliate al Contraente.....	20
Articolo 2.31 Attività diversa da quella dichiarata	20
Articolo 2.32 Indennizzo in caso di rapina, sequestro o terrorismo	20
Articolo 2.33 Spese di trasporto	20
Articolo 2.34 Ripartizione del Premio.....	20
Articolo 2.35 Esclusioni	20
SEZIONE 3 Malattia - Condizioni di Assicurazione.....	21
Articolo 3.1 Oggetto dell'Assicurazione.....	21
Articolo 3.2 Esclusioni	21
Articolo 3.3 Persone non assicurabili.....	21
Articolo 3.4 Limiti d'età.....	21
Articolo 3.5 Franchigia	21
Articolo 3.6 Aggravamento del Rischio.....	22
Sezione 4 In caso di Sinistro	23
Infortunati	23
Articolo 4.1 Obblighi in caso di Sinistro.....	23
Articolo 4.2 Data del Sinistro	23
Articolo 4.3 Criteri di indennizzabilità	24
Articolo 4.4 Controversie sulla valutazione del danno.....	24
Articolo 4.5 Termine di pagamento dell'Indennizzo	24
Articolo 4.6 Anticipo Indennizzo.....	24
Articolo 4.7 Esagerazione dolosa del danno.....	24
Articolo 4.8 Accertamento e riconoscimento dello stato di non autosufficienza	24



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Malattia.....	25
Articolo 4.9 Obblighi in caso di Sinistro	25
Articolo 4.10 Data del Sinistro	25
Articolo 4.11 Criteri di indennizzabilità	25
Articolo 4.12 Termine di pagamento dell'Indennizzo	26
Articolo 4.13 Controversie sulla valutazione del danno.....	26
Articolo 4.14 Obbligo di Cura	26
SEZIONE 5 Condizioni facoltative.....	27
Articolo 5.1 Assicurazione in base alle retribuzioni.....	27
Articolo 5.2 Assicurazione nominale per categorie o gruppi	27
Articolo 5.3 Rischi professionali.....	27
Articolo 5.4 Rischi extra-professionali	28
Articolo 5.5 Regolazione Premio.....	28
Articolo 5.6 Altre Assicurazioni	28
Articolo 5.7 Diversi incarichi	28
Articolo 5.8 Adattamento abitazione e autoveicolo	28
Articolo 5.9 Inabilità Temporanea a seguito di Infortunio.....	29
Articolo 5.10 Indennità da ricovero a seguito di Infortunio.....	29
Articolo 5.11 Indennità da ingessatura.....	29
Articolo 5.12 Rimborso spese mediche da Infortunio	29
Articolo 5.13 Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio (OPZIONE).....	30
Articolo 5.14 Indennità da Convalescenza a seguito di Infortunio	30
Articolo 5.15 Manleva – Indennità pagata al Contraente	31
Articolo 5.16 Clausola di Coassicurazione e Delega	31
Articolo 5.17 Stato di coma da Infortunio	31
Articolo 5.18 Incidenti su mezzi pubblici di trasporto	31
Articolo 5.19 Effetti personali	32
Articolo 5.20 Rimborso costi di assistenza psicologica.....	32
Articolo 5.21 Lenti e Occhiali	32
Articolo 5.22 Cure dentarie	32
Articolo 5.23 Assistenza amministrativa	33
Articolo 5.24 Riabilitazione	33
Articolo 5.25 Retraining	33
Articolo 5.26 Spese di nuova assunzione.....	33



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Glossario

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

Assicurato		la persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Assicurazione		il contratto di Assicurazione;
Beneficiario		la persona a cui deve essere pagata la Somma Assicurata in caso di morte dell'Assicurato o i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate;
Broker		il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce ai sensi della Decreto Legislativo 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
Compagnia		l'impresa assicuratrice;
Contraente		il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Danno estetico		deturpazione oggettivamente constatabile;
Franchigia/Scoperto		parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in percentuale, giorni o cifra fissa (Franchigia), o in percentuale o cifra fissa sull'ammontare del danno (Scoperto) che rimane a carico dell'Assicurato;
Frattura ossea		rottura di un osso in genere conseguente a una causa lesiva che abbia agito più o meno intensamente sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta). Sono parificate alle fratture ossee le fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni) e le rotture dei legamenti crociati del ginocchio;
Inabilità temporanea		la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell'Assicurato di svolgere le sue abituali occupazioni;
Indennizzo		la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle Somme Assicurate, dei massimali, dell'applicazione della Franchigia;
Infortunio		ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'Inabilità Permanente o un'Inabilità Temporanea;
Ingessatura		Mezzo di contenzione, inamovibile da parte del paziente, tendente alla immobilizzazione della parte;
Invalità permanente		l'Invalità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall'occupazione o professione dell'infortunato;
Invalità permanente Parziale		Diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
Invalità permanente Totale		Perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
Malattia		ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
Malformazione/Difetto fisico		alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia stata diagnosticata prima della stipula della Polizza;
Polizza		il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'Assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
Premio		la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
Reclamante		un soggetto che sia titolare a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato;
Reclamo		una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto;
Residenza		luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'Assicurato ha stabilito la propria dimora abituale;
Ricovero		la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura;



www.afi-esca.it



Afi ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Rischio		la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Rischio guerra		<p>gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante eventi direttamente connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no); ▪ invasioni, atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli atti si verificano; ▪ guerra civile, sommosse, ribellioni, insurrezioni, rivoluzioni, colpi di stato militari o usurpazioni di potere, rovesciamento di governi legalmente costituiti; ▪ tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa; ▪ esplosioni di armi da guerra; l'utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro; <ul style="list-style-type: none"> o per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l'uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali; o per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l'emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni materiale composto chimico solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, invalidità o morte di persone e animali; o per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l'emissione o scarico, dispersione, rilascio o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, invalidità o morte di persone e animali. ▪ omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell'Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra;
Rischio professionale		gli Infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle proprie occupazioni professionali;
Rischio extra-professionale		gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale;
Sinistro		il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Somma Assicurata		somma indicata nella Scheda di Polizza, da utilizzare quale parametro per il calcolo dell'Indennizzo, previsto dalla relativa garanzia;
Sport estremo		sport di estrema difficoltà, ai limiti delle leggi fisiche e della sopportazione del corpo umano;
Sport professionistici		sport svolti in maniera continuativa, con qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributi di qualunque natura.
Terrorismo		gli Infortuni che l'Assicurato subisca durante eventi direttamente connessi ad attività terroristica. Per attività Terroristica s'intende l'atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l'intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l'opinione pubblica o parti della stessa. L'attività terroristica può comprendere, senza essere a questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e/o la minaccia di ricorrervi. Inoltre, possono essere ritenuti responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i;
Ubbriachezza		si conviene che l'ubriachezza sussiste quando l'alcoemia accertata risulti pari o superiore a 0,8 grammi per litro.

Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in **grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

SEZIONE 1 | Condizioni Generali

Articolo 1.1 | Durata e limitazione della copertura

Per le persone assicurate la garanzia ha la durata indicata nella Scheda di Polizza, a partire dall'effetto della presente copertura assicurativa, anch'esso indicato nella Scheda di Polizza. La Compagnia non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione e che non erano stati resi noti alla Compagnia.

Articolo 1.2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni del Contraente alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività degli Assicurati e del rischio stesso, debbono essere fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta/dichiarazione scritta. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Articolo 1.3 | Aggravamento o diminuzione del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, nel caso in cui la Polizza sia soggetta all'applicazione di un Premio minimo, l'importo versato dal Contraente per l'annualità in corso si intende comunque acquisito dalla Compagnia e le eventuali rate di Premio successive alla comunicazione restano invariate.

Articolo 1.4 | Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati regolarmente pagati, altrimenti essa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato. La Compagnia accetta il prolungamento a 30 giorni del periodo di rispetto per il pagamento del Premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile, articolo 1901 comma 2. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.**

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di 1 anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, **ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.** Il Premio deve essere pagato alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la gestione della Polizza, purché autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

Sulla base del disposto dell'articolo 1901 comma 3 del Codice Civile, si precisa che il contratto è risolto di diritto se la Compagnia, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. La Compagnia ha diritto solo al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Articolo 1.5 | Stipulazione del contratto e successive modifiche

Il contratto di Assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente. **Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto** con l'emissione da parte della Compagnia di un documento denominato atto di variazione e/o appendice la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

Articolo 1.6 | Interpretazione del testo di Polizza

La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 1.7 | Forma delle comunicazioni alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata. Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.

Articolo 1.8 | Altre Assicurazioni

Il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale esistenza o la successiva stipula, presso altri Assicuratori, di Assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza indicandone le Somme Assicurate. In ogni caso, la Compagnia può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione, con preavviso di 30 giorni, rimborsando, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia di recesso, la parte di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, **entro 5 giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 1.9 | Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Articolo 1.10 | Rinnovo della copertura assicurativa

In mancanza di disdetta, inviata da una delle parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno è rinnovata per 1 anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata del contratto

Articolo 1.11 | Recesso in caso di Sinistro

In riferimento alla garanzia Infortuni dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, CON EFFETTO DALLA PRIMA SCADENZA ANNUA DEL PREMIO, con preavviso di 60 giorni e a mezzo di lettera raccomandata. Nei limiti e con le modalità di cui sopra, l'annullamento della presente copertura assicurativa può essere esercitato anche nei confronti di un singolo Assicurato.

Articolo 1.12 | Scoperto/Franchigia

In caso di Sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello Scoperto/Franchigia e con il minimo indicato nella Scheda di Polizza, **restando tale Scoperto/Franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo, farli assicurare da altri.**

Articolo 1.13 | Legge applicabile

Ai sensi dell'articolo 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ovvero il Codice delle Assicurazioni Private, la legge applicabile è quella italiana. Le parti possono convenire di assoggettare la Polizza ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle Assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Articolo 1.14 | Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia o l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex articolo 3, comma 1, lettera a) D.Lgs. 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 1.15 | Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 1.16 | Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Articolo 1.17 | Sanction clause

La Compagnia non è tenuta a fornire la copertura nonché a prestare beneficio conseguente o a pagare nessuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di questa copertura, la prestazione di tali benefici oppure il pagamento di tale pretesa possa esporre la Compagnia stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche e commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Articolo 1.18 | Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato in Scheda di Polizza e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione sono svolti per conto del Contraente dal Broker che, fintanto che rappresenti il Contraente, tratta con la Compagnia.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente alla Compagnia, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intendono come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Compagnia da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker possono intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se trasmesse a quest'ultima **entro 7 giorni** dalla ricezione da parte del Broker ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio devono essere fatte alla Compagnia e hanno efficacia dal momento della ricezione da parte della Compagnia stessa.

Il Broker ed i suoi collaboratori regolarmente iscritti alla sezione E del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi sono tenuti a dare comunicazione di tutto quanto sopra, nonché delle attività e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire ai contraenti ai sensi della normativa vigente. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considera automaticamente privo di effetto nei confronti della Compagnia a far data dalla revoca o dalla data del nuovo incarico. La Compagnia stessa è in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Articolo 1.19 | Variazioni del Contraente

Salvo quanto previsto nelle clausole precedenti, nel caso di successione nella persona del Contraente o, qualora si tratti di Società, di fusione, semplice o per incorporazione della stessa o di sua messa in liquidazione, i Successori o il Contraente devono comunicare, entro il termine di 15 giorni dal suo verificarsi, l'evento alla Compagnia, alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto nei 30 giorni successivi, con efficacia decorrente dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso. In caso di alienazione dell'azienda, il Contraente, fermo restando l'obbligo del pagamento del Premio per il periodo di Assicurazione in corso, deve darne comunicazione alla Compagnia e comunicare altresì all'Acquirente l'esistenza del contratto di Assicurazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, l'Assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Compagnia, nei 30 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, restituendo l'importo del Premio non goduto al netto delle imposte.

Articolo 1.20 | Assicurazione per conto di chi spetta

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto di chi spetta, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'articolo 1894 del Codice Civile.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 1.21 | Beneficiari in caso di morte

La somma assicurata in caso di morte è liquidata dalla Compagnia agli eredi legittimi o ai Beneficiari designati in Scheda di Polizza.

Articolo 1.22 | Onere della prova

In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione contrattuale dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientri nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'Indennizzo.

Articolo 1.23 | Diritto di surroga

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'articolo 1916 Codice Civile verso i Terzi responsabili dell'Infortunio.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

SEZIONE 2 | Infortuni

Articolo 2.1 | Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie dichiarate nella Scheda di Polizza, nonché delle eventuali diverse attività non dichiarate che, se fossero state conosciute dall'Assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del Premio;
- di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

Si precisa e conviene che, limitatamente ai Rischi professionali, l'Assicurazione si estende agli Infortuni in itinere, che avvengono cioè durante il tempo necessario a compiere il tragitto dall'abitazione dell'Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa come delimitato dal D.L. 38/2000 del 23.02.2000.

Sono compresi in garanzia anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze, il contatto accidentale con corrosivi;
- c) l'uso, quale passeggero, di qualsiasi mezzo di locomozione e di trasporto terrestre, lacuale, fluviale, marittimo sia pubblico che privato;
- d) colpo di sonno;
- e) tentata rapina;
- f) l'annegamento;
- g) l'assideramento o il congelamento, la folgorazione;
- h) i colpi di sole o di calore;
- i) le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica con i limiti previsti nell'articolo 2.8;
- j) gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli Infortuni determinati da vertigini, **purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni, e che non siano conseguenza di malattie croniche accertate;**
- k) gli Infortuni derivanti da colpa grave, negligenza, imperizia o imprudenza;
- l) gli Infortuni causati da fulmine, grandine e tempeste di vento;
- m) gli Infortuni derivanti da tumulti popolari, **a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;**
- n) gli Infortuni derivanti da aggressioni, rapine e sequestri di persona; **purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e con l'esclusione degli Infortuni derivanti da qualsiasi delitto doloso compiuto o tentato dall'Assicurato;**
- o) gli Infortuni derivanti da attività inerenti a lavori manuali bricolage espletate anche con uso di utensili azionati da motore;
- p) ustioni prodotte da fiamma o da corpi incandescenti e/o surriscaldati;
- q) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da Infortunio in garanzia **ad esclusione di possibili trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- r) gli Infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;
- s) le morsicature, le punture (**ad esclusione della malaria**) e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad Infortuni risarcibili a termini di Polizza;
- t) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, **purché l'Assicurato abbia la prescritta abilitazione, in conformità alle disposizioni di legge in vigore e purché non sia in stato di ubriachezza accertata, sono escluse in ogni caso le gare, le competizioni e le relative prove;**
- u) i movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti **con i limiti previsti nell'articolo 2.14;**
- v) gli Infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche resi necessari da Infortunio indennizzabile ai sensi della Polizza.
- w) **le scariche elettriche e da improvviso contatto con corrosivi e/o sostanze caustiche.**

Articolo 2.2 | Morte accidentale

La Compagnia corrisponde, in caso di decesso dell'Assicurato per Infortunio, la Somma Assicurata ai Beneficiari come indicato nella Scheda di Polizza. Se l'Infortunio, risarcibile ai termini di Polizza, ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 2 anni dal giorno in cui l'Infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della Polizza, la Compagnia liquida la Somma Assicurata per il caso morte.

Qualora dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari espressamente indicati in Polizza la differenza tra l'indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La Compagnia non esige il rimborso nel caso contrario.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Incremento speciale per i minori o invalidi

Qualora fra i Beneficiari vi siano uno o più figli conviventi minori o riconosciuti invalidi civili, la quota d'Indennizzo spettante a ciascuno di loro viene aumentata:

- del 20% in caso di morte per Infortunio di un genitore Assicurato;
- del 50% in caso di commorienza per Infortunio nel medesimo Sinistro di entrambi i genitori, dei quali almeno uno Assicurato.

L'Indennizzo massimo dell'incremento speciale non potrà essere superiore a Euro 250.000,00.

Articolo 2.3 | Morte presunta

Nel caso in cui l'Assicurato sia scomparso e il corpo non venga ritrovato, la Compagnia liquida agli aventi diritto la Somma Assicurata per il caso di morte, dopo 6 mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 Codice Civile e dell'articolo 211 del Codice della Navigazione e debitamente registrata negli atti dello stato civile.

Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che l'Assicurato sia vivo, o ne sia provata l'esistenza, o che comunque la morte non è dipesa da Infortunio indennizzabile, la Compagnia ha diritto al rimborso dell'intera Somma Assicurata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato può far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Articolo 2.4 | Invalidità Permanente da Infortunio

Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla Somma Assicurata per Invalidità Permanente totale indicata nella Scheda di Polizza, sulla base delle percentuali previste dalla tabella allegata 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni, **con l'intesa che l'Indennizzo sia effettuato in capitale e non in forma di rendita.**

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali applicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice e dell'alluce è stabilita nella metà, per quella di una falange di qualunque altro dito delle mani o dei piedi è stabilita in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopraccitata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della complessiva diminuzione della capacità generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente. In caso di accertato mancinismo, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile. Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio prima che l'Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato,
- in assenza di un'offerta della Compagnia o di un accordo con l'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto all'articolo 4.1 | Obblighi in caso di Sinistro e articolo 4.3 | Criteri di indennizzabilità.

La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto, l'esito della valutazione del Sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata all'articolo 4.1 | Obblighi in caso di Sinistro.

Articolo 2.5 | Perdita di autosufficienza

La Compagnia, in caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza e con le limitazioni della stessa Polizza, che comporti una perdita di autosufficienza così come definita sotto, **rimborsa un importo forfettario non superiore al 20% della Somma Assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio con il massimo di Euro 100.000,00.**

È considerata non autosufficiente, la persona che si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere senza l'assistenza di un'altra persona, 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana:

- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale;
- nutrirsi: capacità di mangiare e bere;
- muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi;
- vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti.

Articolo 2.6 | Invalidità Permanente grave

La Compagnia, accertato per un unico evento che il grado di Invalidità Permanente sia uguale o superiore al 50%, corrisponde un Indennizzo pari al 100% del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente Totale.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 2.7 | Danno estetico

Qualora l'Infortunio abbia cagionato un danno di carattere estetico non escluso dalle condizioni di Polizza e che non comporti una indennità di Invalidità Permanente, **la Compagnia riconosce il rimborso delle spese di natura medica sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 10.000,00.**

Le spese sostenute dall'Assicurato devono essere documentate con ricevute originali, la presente garanzia è prestata con una Franchigia fissa a carico dell'Assicurato di Euro 50,00.

Articolo 2.8 | Ernie da sforzo

L'Assicurazione è estesa alle ernie traumatiche e da sforzo con l'intesa che:

- qualora l'ernia risulti operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni, sempreché in Polizza sia prevista un'indennità per l'Inabilità Temporanea;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora sia un'ernia del disco intervertebrale, viene corrisposto un'indennità non superiore al 10% della Somma Assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale.

In caso di contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'articolo 4.4 | Controversie sulla valutazione del danno. Si precisa che le percentuali indicate sono al lordo delle Franchigie eventualmente previste in Polizza.

Articolo 2.9 | Lesioni tendinee

La Compagnia liquida un Indennizzo corrispondente ad una percentuale fissa del 3% applicata alla Somma Assicurata per Invalidità da Infortunio senza applicazione di Franchigia eventualmente prevista, in presenza di uno dei seguenti eventi:

- rottura sottocutanea del tendine di Achille;
- rottura sottocutanea del bicipite brachiale;
- rottura sottocutanea del quadricipite femorale.

Articolo 2.10 | Distorsione cervicale

Sono compresi anche gli Infortuni che possono causare una distorsione cervicale (colpo di frusta) purché siano presentate la certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso entro 48 ore dall'incidente e un esame otovestibolare con risultato positivo, nonché dalla documentazione sia accertata la rettilineizzazione del rachide cervicale (evidenziabile da RX standard).

In tal caso, è liquidata la somma corrispondente ad una percentuale di Invalidità Permanente massima del 2% con un limite di Euro 20.000,00 per Sinistro senza l'applicazione della Franchigia eventualmente prevista. Qualora venga diagnosticata una instabilità cervicale per mezzo di RX dinamica, è liquidata la percentuale obiettivamente riscontrata senza la limitazione di cui sopra.

Articolo 2.11 | Coma irreversibile

La Compagnia riconosce in favore del Beneficiario e nel momento in cui egli ne effettui la scelta, il pagamento di un Indennizzo, alternativo e sostitutivo di quelli previsti in Polizza, secondo il massimale e le modalità qui di seguito definite:

l'ammontare dell'indennizzo per Coma Irreversibile è pari all'indennità assicurata per il caso di morte, stabilita in polizza; la Compagnia versa al Beneficiario (che è rappresentato come meglio definito in seguito) l'Indennizzo per Coma Irreversibile al verificarsi delle condizioni qui definite.

Può essere esercitata la richiesta di pagamento di Indennizzo per Coma Irreversibile:

- se il Beneficiario sia rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di **180 giorni**;
- se sia stata data comunicazione alla Compagnia, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia di Sinistro, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 180 giorni continuativi e ininterrotti;

In entrambi i casi tale comunicazione deve essere inoltrata alla Compagnia, a pena di decadenza, entro 10 giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma e se sia stata fornita alla Compagnia la documentazione richiesta da questa, ai sensi dell'Articolo 4.1 | Obblighi in caso di Sinistro, su tale stato.

La domanda di pagamento dell'Indennizzo Coma Irreversibile deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominati, corredata dal provvedimento della Autorità Giudiziaria competente, in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che autorizzi il pagamento dell'Indennizzo Coma Irreversibile con le modalità e gli effetti qui previsti, compresi i seguenti.

A partire dalla data di pagamento dell'Indennizzo Coma Irreversibile, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario di cui alla Polizza cessa e quindi la Compagnia null'altro è tenuta a corrispondere a detto Beneficiario né per morte, né per Invalidità Permanente, salvo il verificarsi delle condizioni indicate nel paragrafo che segue.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Le persone obbligate al mantenimento dell'Assicurato ai sensi della legge hanno titolo per richiedere un anticipo pari al 20% dell'Indennizzo spettante, ma comunque non eccedente Euro 300.000,00.

Nella ipotesi in cui, entro 2 anni dalla data di pagamento dell'Indennizzo Coma Irreversibile il Beneficiario esca totalmente dal coma, la Compagnia, a richiesta del Beneficiario, direttamente o, a richiesta del tutore o curatore (purché debitamente autorizzati – tutore o curatore – con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente) effettua il pagamento di un Indennizzo integrativo pari al **10%** dell'importo già corrisposto, **fino ad un massimo di Euro 50.000,00**. Tale pagamento è effettuato dopo che la ripresa dal coma sia proseguita in modo continuativo ed ininterrotto per almeno **30 giorni a condizione che alla Compagnia sia stata fornita la documentazione richiesta, ai sensi dell'Articolo 4.1 | Obblighi in caso di Sinistro, su tale stato.**

Articolo 2.12 | Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1912 Codice Civile, la garanzia è estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace e purché l'Assicurato non abbia preso parte attiva. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli Infortuni derivanti da eventi connessi allo stato di guerra ed insurrezione in generale che colpissero l'Assicurato in paesi dove l'inizio delle ostilità era preesistente alla decorrenza della copertura.

La presente estensione di garanzia non opera:

- a) in caso di Infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio militare;
- b) in caso di Sinistro direttamente o indirettamente conseguente o causato da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante dalla combustione del propellente di cui sopra;
 - esplosioni radioattive tossiche o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro assemblaggio nucleare o componente nucleare del detto assemblaggio, indipendentemente da come l'emissione o l'esplosione si sia verificata.

Sono in ogni caso escluse guerre nucleari, chimiche e batteriologiche.

Articolo 2.13 | Terrorismo

La garanzia è estesa agli Infortuni derivanti da atti di Terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale. **Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli Infortuni da atti terroristici in cui l'Assicurato abbia partecipato in modo volontario. Non sono compresi in garanzia gli Infortuni da atti terroristici posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l'azione.**

Articolo 2.14 | Eventi naturali

Sono compresi in garanzia gli Infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti, maremoti, frane, valanghe, slavine.

Si precisa altresì che in nessun caso l'esborso massimo della Compagnia può superare l'importo per ogni Assicurato di Euro 2.000.000,00. Nell'eventualità che le Somme Assicurate eccedessero l'importo sopraindicato, le indennità spettanti sono proporzionalmente ridotte. Il limite massimo per risarcimento per Infortunio, causato dai suddetti eventi che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente Polizza, non può superare complessivamente il limite catastrofale di cui all'articolo 2.24 | Massimo risarcimento catastrofale.

Articolo 2.15 | Malattie tropicali

La garanzia si intende estesa alle conseguenze (morte o Invalidità Permanente) delle Malattie tropicali previste dal Decreto Ministeriale 14/01/1938 XVI e successive modificazioni. **La presente estensione è soggetta all'applicazione di una Franchigia relativa del 20% e ad un limite massimo di Euro 1.000.000,00 per il caso morte e per il caso Invalidità Permanente.**

La presente estensione di garanzia vale a condizione che gli Assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che siano stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi. Il Contraente si impegna a trasmettere agli Assicurati l'obbligo di denunciare alla Compagnia di essere stati colpiti dalla Malattia di cui trattasi indipendentemente dall'esito che essa può avere, nonché di produrre in sede di denuncia la documentazione a prova dell'avvenuta profilassi.

L'accertamento e la liquidazione degli eventuali postumi di Invalidità sono effettuati in Italia. **La Compagnia prende in considerazione soltanto i Sinistri avvenuti durante il periodo di validità della copertura e che siano stati denunciati non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale.**



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 2.16 | Esposizione agli elementi

La Compagnia, in occasione di arenamento, incagliamento, naufragio, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponde le Somme rispettivamente Assicurate per il caso di morte ed Invalidità Permanente anche per i casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'Infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, l'Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.

Articolo 2.17 | Costi di salvataggio e ricerca

In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza, qualora l'Assicurato necessiti di interventi di soccorso, ricerca o salvataggio, **la Compagnia rimborsa un Indennizzo con un limite massimo di Euro 20.000,00, purché le spese sostenute siano documentate con giustificativi fiscali.**

Articolo 2.18 | Rimpatrio della salma

La Compagnia assicura fino a concorrenza della somma di Euro 10.000,00 e per ogni Infortunio indennizzabile a termini di Polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di Infortunio avvenuto all'Estero. **La Compagnia effettua il rimborso agli eventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.**

Articolo 2.19 | Spese funerarie

La Compagnia rimborsa ai Beneficiari designati in Polizza le spese funerarie sostenute in caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza che comporti la morte l'Assicurato, purché le spese sostenute siano documentate con giustificativi fiscali. **L'estensione è prestata con un limite di Euro 5.000,00.**

Articolo 2.20 | Attività sportive

La copertura si applica agli Infortuni derivanti da attività sportive salvo quanto previsto dagli articoli 2.19 | Partecipazione a gare o prove e 2.20 | Sport estremi, svolte a titolo non professionistico, si intendono quindi **escluse tutte le attività sportive dove l'Assicurato percepisca una qualsiasi forma di compenso, anche solo a titolo di rimborso spese. Non sono comunque comprese nella copertura il paracadutismo, il parapendio e gli sport aerei in genere, anche se svolti a titolo non professionale.**

Articolo 2.21 | Partecipazione a gare o prove

La garanzia è estesa anche alla partecipazione di gare e relative prove o allenamenti organizzate o svolte sotto l'egida delle competenti Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, purché a titolo gratuito, per tutte le attività sportive con esclusione degli sport estremi richiamati nell'articolo 2.20 | Sport estremi. **Non sono comunque comprese nella copertura il paracadutismo, il parapendio e gli sport aerei in genere, anche se svolti a titolo non professionale.**

La presente estensione di garanzia è operante con un capitale massimo indicato in Scheda di Polizza e con l'applicazione di una Franchigia assoluta del 5%, l'Indennizzo è quindi liquidato per la sola parte eccedente.

Sono escluse dalla copertura la partecipazione a gare motoristiche, non di regolarità pura, e le relative prove, dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, in competizioni e nelle relative prove.

Articolo 2.22 | Sport estremi

La garanzia si intende estesa alle attività sportive temerarie di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci-alpinismo per i gradi di difficoltà O.S. (Ottimo Sciatore) e O.S.A. (Ottimo Sciatore Alpinista), speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore a condizione che la persona assicurata sia munita di regolare e valido brevetto, rafting o canoa o idropeed in tratti caratterizzati da rapide.

Articolo 2.23 | Rischio volo

L'Assicurazione è applicata anche agli Infortuni subiti dagli Assicurati quali passeggeri trasportati su velivoli ed elicotteri a motore autorizzati all'esercizio di traffico aereo civile, anche se i velivoli sono di proprietà di ditte o privati, purché condotti da piloti regolarmente abilitati, o su velivoli a motore militari impiegati per il trasporto di passeggeri o civili, in occasione di voli su territori dotati di regolare assistenza al traffico aereo.

Si intendono esclusi gli Infortuni derivanti dall'uso in qualità di pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi mezzo di locomozione aereo, nonché su apparecchi per il volo da diporto e sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio e simili).

L'Assicurazione vale anche per gli atti di pirateria, Terrorismo, sabotaggio, dirottamento, purché non conseguenti a guerra (dichiarata e non) con deroga di cui agli articoli 2.12 | Rischio guerra e 2.13 | Terrorismo.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Il cumulo delle Somme Assicurate per la garanzia Rischio Volo, sia con questa Polizza sia con altre Polizze stipulate dallo stesso Contraente con la presente Compagnia a favore degli stessi Assicurati, non può superare i seguenti capitali:
per persona:

- **morte: Euro 2.000.000,00**
- **Invalidità Permanente totale: Euro 2.000.000,00**

complessivamente per aeromobile:

- **morte: Euro 15.000.000,00**
- **Invalidità Permanente totale: Euro 15.000.000,00**

Qualora più Assicurati utilizzino il medesimo velivolo, la Somma Assicurata complessiva è determinata dall'addizione delle somme previste per i singoli Assicurati fino alla concorrenza del limite per aeromobile. Tale importo viene ripartito tra i singoli Assicurati in proporzione delle Somme Assicurate previste in Polizza.

Articolo 2.24 | Massimo risarcimento catastrofale

Nel caso di un evento che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia non deve superare la somma complessiva di Euro 15.000.000,00. Qualora gli Indennizzi liquidabili ai sensi del contratto eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi sono proporzionalmente ridotti.

Articolo 2.25 | Limiti territoriali

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Articolo 2.26 | Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.

L'Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della Polizza durante il periodo di questa copertura, la Compagnia rimborsa la porzione di Premio relativa al periodo di copertura non goduto.

Sono altresì non assicurabili gli sportivi professionisti, i piloti o gli equipaggi aerei, il personale imbarcato su navi ed i militari in servizio.

Non sono assicurabili le persone non residenti all'interno del Territorio Italiano. In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l'assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.

Articolo 2.27 | Limiti d'età

L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni. Per le persone che raggiungano l'età di 80 anni in corso di contratto, la copertura è estesa al raggiungimento dell'età massima di 85 anni e la copertura mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del Premio. La Compagnia restituisce i Premi che fossero successivamente versati. **La Compagnia si riserva di chiedere eventuale documentazione sanitaria.**

Articolo 2.28 | Copertura Dirigenti

Per i soli Dirigenti in servizio, l'Assicurazione è estesa alle Malattie professionali che si manifestino nel corso di validità della Polizza e che provochino la morte o riducano l'attitudine generica al lavoro. Si intendono Malattie professionali quelle riconosciute per l'attività industriale esercitata dal Contraente dal T.U. Infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n 1124 del 30 giugno 1965 e successive variazioni intervenute fino alla stipulazione della Polizza, **ferma l'esclusione delle lesioni da radiazioni atomiche.**

Il periodo massimo per la valutazione del danno è stabilito in 2 anni dal giorno della denuncia della Malattia. Si intendono comunque qui espressamente confermati i criteri di indennizzabilità di cui all'articolo 4.3 | Criteri di indennizzabilità

Articolo 2.29 | Autonomia della Polizza

In deroga all'Articolo 1.8 | Altre Assicurazioni, l'Assicurazione prestata con la presente Polizza è indipendente da qualsiasi altra assicurazione, libera od obbligatoria, presente o futura, concernente gli infortuni che l'Assicurato potrebbe subire.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P.IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 2.30 | Prestazioni d'opera per aziende affiliate al Contraente

Si dà e si prende atto che gli Assicurati possono prestare la loro opera anche per conto e/o presso altre Aziende anche collegate e/o affiliate al Contraente ed eventualmente con mansioni diverse da quelle ordinarie. In tal caso la garanzia sarà ugualmente operante **purché tali mansioni rientrino nella normale attività lavorativa del Contraente.**

Articolo 2.31 | Attività diversa da quella dichiarata

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell'attività professionale dichiarata, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività, l'indennizzo è corrisposto:

- integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- **in misura ridotta come stabilito nella tabella delle percentuali di indennizzo sotto riportata, se la diversa attività aggrava il rischio:**

Calcolo percentuali di indennizzo

Classe di rischio	Attività dichiarata		
	A	B	C
A Attività sedentaria senza la partecipazione a lavori manuali	100	100	100
B Attività svolta all'esterno senza la partecipazione a lavori manuali se non in maniera saltuaria	80	100	100
C Attività con la partecipazione a lavori manuali	65	85	100

Articolo 2.32 | Indennizzo in caso di rapina, sequestro o terrorismo

Qualora l'Assicurato deceda in conseguenza di infortunio subito a seguito di rapina, sequestro (anche tentati), terrorismo, attentati, gli Assicuratori corrisponderanno ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte maggiorata del 100%. **Il maggior esborso a carico degli Assicuratori non potrà in ogni caso superare Euro 200.000,00.**

Articolo 2.33 | Spese di trasporto

La Compagnia assicura, per ogni Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, il rimborso delle spese di trasporto (aereo o ferroviario o ambulanza), sostenute dall'Assicurato in caso di Infortunio che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato, in Italia o all'estero o alla sua residenza **fino a concorrenza Euro 10.000,00.** La Compagnia effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.

Articolo 2.34 | Ripartizione del Premio

Il Premio è ripartito per il 80% per i rischi professionali e il 20% per i rischi extraprofessionali.

Articolo 2.35 | Esclusioni

La Compagnia **non risponde** per Infortuni:

- a) **derivanti dalla guida di veicoli e natanti a motore sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, sanzionabile ai sensi dell'articolo 186 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;**
- b) **derivanti da tossicodipendenza, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o psicofarmaci;**
- c) **derivanti da atti dolosi compiuti dall'Assicurato;**
- d) **derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;**
- e) **derivanti da patologia psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;**
- f) **subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere;**
- g) **subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi del Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.**



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

SEZIONE 3 | Malattia - Condizioni di Assicurazione

Articolo 3.1 | Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente

- conseguente a Malattia insorta successivamente alla data di effetto della presente Assicurazione o successivamente alla data di ingresso in garanzia;
- manifestatasi non oltre 1 anno dalla scadenza della Polizza, purché la Malattia che la determini sia insorta prima della scadenza del contratto stesso, restando comunque escluso il caso di morte.

Per Malattia si intende ogni alterazione clinica dello stato di salute dell'Assicurato obiettivamente constatabile non dipendente da Infortunio. È considerata Invalidità Permanente da Malattia la perdita parziale o totale e permanente che riduca l'attitudine all'esercizio dell'attività dell'Assicurato e di ogni attività confacente alle sue attitudini.

Articolo 3.2 | Esclusioni

Sono escluse dall'Assicurazione le Invalidità Permanenti causate da:

- a) stati invalidanti già diagnosticati precedentemente alla stipulazione del contratto;
- b) Malattie mentali, psichiche;
- c) Malattie per intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
- d) Malattie per trattamenti estetici e dietetici, cure dimagranti;
- e) Malattie per trasmutazione del nucleo dell'atomo, o per fonti di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- f) da Invalidità Permanenti preesistenti alla stipulazione del contratto o determinate da Malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell'effetto dell'Assicurazione;
- g) da guerra, guerra civile, invasione, insurrezioni in genere e tumulti popolari;

Articolo 3.3 | Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.

L'Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della Polizza durante il periodo di copertura, la Compagnia rimborsa la porzione di Premio relativa al periodo di copertura non goduto.

Sono altresì non assicurabili gli sportivi professionisti, i piloti o gli equipaggi aerei, il personale imbarcato su navi ed i militari in servizio.

Non sono assicurabili le persone non residenti all'interno del Territorio Italiano.

In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l'assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.

Articolo 3.4 | Limiti d'età

La presente garanzia non vale per le persone di età superiore ai 70 anni e cessa alla prima scadenza annuale per coloro che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto. L'Assicurazione cessa con il loro manifestarsi e nessun Indennizzo è corrisposto dalla Compagnia. L'eventuale incasso del Premio dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste non costituisce deroga; il Premio medesimo è restituito dalla Compagnia a richiesta del Contraente.

Articolo 3.5 | Franchigia

La garanzia Invalidità Permanente da Malattia prevede l'applicazione, per ciascun Sinistro, di una Franchigia del 24%. Pertanto, la Compagnia garantisce il pagamento di un Indennizzo fino alla concorrenza del capitale assicurato secondo il seguente criterio:



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

- se l'Invalidità Permanente accertata è inferiore al 25% della totale, non viene liquidato alcun Sinistro;
- se l'Invalidità Permanente accertata è di grado pari o superiore al 25% della totale, viene corrisposto un Indennizzo calcolato applicando al capitale assicurato la percentuale riportata nella seguente tabella, in corrispondenza del grado di Invalidità Permanente accertata:

% di Invalidità Permanente accertata	Indennizzo % del capitale assicurato	% di Invalidità Permanente accertata	Indennizzo % del capitale assicurato
25%	5%	56%	59%
26%	8%	57%	63%
27%	11%	58%	67%
28%	14%	59%	71%
29%	17%	60%	75%
30%	20%	61%	79%
31%	23%	62%	83%
32%	26%	63%	87%
33%	29%	64%	91%
34%	32%	65%	95%
35%-55%	35%-55%	66%-100%	100%

L'esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dalla avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

Articolo 3.6 | Aggravamento del Rischio

Fermo quanto già indicato nell'articolo 1.3, la Compagnia non considera aggravamento di Rischio, per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia, un peggioramento dello stato di salute dell'Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, né il progredire dell'età e non sussiste l'obbligo di comunicazione alla Compagnia di variazioni nell'attività lavorativa/professione svolta, non costituendo tale circostanza fattore di aggravamento o diminuzione del Rischio assicurato per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Sezione 4 | In caso di Sinistro

Infortunati

Articolo 4.1 | Obblighi in caso di Sinistro

Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro 15 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l'Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all'Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell'Infortunio, con l'indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell'evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell'Assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell'Infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e deve altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti.

Si precisa che l'Assicurato deve rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativi alle circostanze del Sinistro.

In caso di ingiustificato ritardo della denuncia, la Compagnia riconosce l'indennità giornaliera da Inabilità Temporanea, qualora oggetto di copertura, a partire dal giorno successivo a quello dell'inoltro della denuncia stessa.

Gli eventuali successivi prolungamenti dell'Inabilità Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l'invio di apposito certificato. L'Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l'Assicurato; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell'Assicurato. Per il rimborso di quanto indicato all'articolo 5.12 | Rimborso spese mediche da Infortunio occorre presentare i documenti di spesa e la documentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso di ricovero. Qualora l'Infortunio comporti il decesso dell'Assicurato, o qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione per iscritto all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia, presentando:

- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all'Assicurato ed eventuale certificato di gravidanza della vedova;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento della modalità di Sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto;
- copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto divorzio o sentenza di divorzio.

Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall'Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell'Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della:

- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all'Infortunio.

Articolo 4.2 | Data del Sinistro

Per data del Sinistro si intende la data di accadimento dell'Infortunio.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 4.3 | Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze immediate e dirette dell'Infortunio denunciato. Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a e/o aggravato da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all'Infortunio denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso. L'esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria. Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e non è trasmissibile.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio prima che l'Indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o aventi causa:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato;
- in assenza di un'offerta della Compagnia o di un accordo con l'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto all'articolo 4.1 | Obblighi in caso di Sinistro.

La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto, l'esito della valutazione del Sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione. La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze immediate e dirette dell'Infortunio denunciato.

Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a -e/o aggravato da- condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Articolo 4.4 | Controversie sulla valutazione del danno

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del Sinistro o sulla misura degli Indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Articolo 4.5 | Termine di pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione (le cui spese sono a carico del Contraente), il pagamento dell'Indennizzo si effettua non oltre 15 giorni dopo il compimento delle formalità e l'invio dei documenti indispensabili in caso di morte, dopo l'accordo delle Parti in merito al grado di Invalidità in caso di Invalidità Permanente e dopo l'accordo delle Parti in merito all'importo dovuto per le garanzie accessorie. L'Indennizzo è corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'Euro deve avvenire applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunte dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso è effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.

Articolo 4.6 | Anticipo Indennizzo

La Compagnia, su richiesta dell'Assicurato, su parere esclusivo della parte medica della Compagnia in base alla documentazione acquisita, qualora non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia e siano valutabili postumi di Invalidità Permanente superiore al 20% della totale, corrisponde un Indennizzo a titolo di anticipo pari al 50% dell'Indennizzo presumibile in via definitiva e fino a concorrenza di un esborso massimo di Euro 100.000,00.

L'anticipo di cui sopra è conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero delle somme pagate in eccedenza o di non indennizzabilità della garanzia.

Articolo 4.7 | Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'Indennizzo.

Articolo 4.8 | Accertamento e riconoscimento dello stato di non autosufficienza

L'Assicurato da quando si presume siano maturate le condizioni di non autosufficienza, per consentire gli opportuni accertamenti, deve farne denuncia alla Compagnia inviando, a mezzo lettera raccomandata A/R alla Compagnia, i documenti comprovanti lo



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P.IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

stato di salute dell'Assicurato e la relazione clinica rilasciata dallo specialista ospedaliero attestante la diagnosi clinica e lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato e somministrazione di idonei test valutativi (ad es. ADL, IADL, MMSE, indice di Barthel).

La Compagnia si impegna ad accertare la non autosufficienza entro 90 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata A/R di cui sopra completa di tutta la documentazione richiesta; resta ferma la facoltà della Compagnia di richiedere nel corso dei 90 giorni ulteriore documentazione sanitaria, al fine di verificare la permanenza dello stato di non autosufficienza. **Qualora nel corso dei 90 giorni successivi alla denuncia si verificasse il decesso dell'assicurato non viene corrisposto l'importo forfettario previsto dall'articolo 2.5 | Perdita di autosufficienza.**

Nel caso in cui la Compagnia entro i 90 giorni utili accerti la presenza dei requisiti per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e riconosca il diritto alla prestazione assicurata, eroga l'indennità prevista. Eseguito il pagamento dell'indennità la garanzia si estingue e nulla più è dovuto. **A richiesta della Compagnia l'Assicurato, per il caso di non autosufficienza è obbligato:**

- **a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Compagnia per gli accertamenti dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato;**
- **a fornire tutte le prove che dalla Compagnia fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della lesione fisica che ha prodotto la non autosufficienza.**

La Compagnia si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con medici di propria fiducia.

Nel caso in cui la non autosufficienza non venga riconosciuta dalla Compagnia, l'Assicurato stesso, o il delegato, ha la facoltà, entro 60 giorni, dalla comunicazione avuta, di promuovere mediante lettera raccomandata A/R con ricevuta di ritorno spedita alla Compagnia la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'Assicurato stesso, o dal delegato ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 60 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, possono esperire senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico del soccombente.

Malattia

Articolo 4.9 | Obblighi in caso di Sinistro

La denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando, secondo parere medico, ci siano le motivazioni per ritenere che la Malattia possa comportare un'Invalidità permanente di qualsiasi tipo anche inferiore alla Franchigia. La denuncia deve essere effettuata comunque non oltre 1 anno dalla cessazione dell'Assicurazione.

Occorre inoltre:

- **allegare alla denuncia, la certificazione medica sulla natura dell'infermità;**
- **inviare periodicamente alla Compagnia le informazioni circa il decorso della Malattia, fornendo le cartelle cliniche in caso di ricovero ed ogni altra documentazione utile per la valutazione dei postumi invalidanti.**

Qualora il decesso per cause indipendenti dalla Malattia avvenisse prima degli accertamenti disposti dalla Compagnia, gli eredi o gli aventi diritto devono inoltre fornire prova documentale atta a provare:

- **l'esistenza e quantificazione dell'Invalidità permanente da Malattia;**
- **l'assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla Malattia.**

Articolo 4.10 | Data del Sinistro

Fermo quanto già indicato nell'articolo 4.9, per data del Sinistro si intende il giorno in cui è stata denunciata la Malattia.

Articolo 4.11 | Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata.

Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Si precisa che per Malattie coesistenti si intendono le Malattie o Invalidità di cui il soggetto assicurato fosse già affetto e che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sull'Invalidità da essa causata, in quanto incidenti su sistemi organo-funzionali diversi. Le Invalidità permanenti da Malattia già accertate non sono oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie. Si precisa che per Malattie concorrenti si intendono le Malattie o Invalidità presenti nel soggetto (Contraente/Assicurato) che determinano un'influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sull'Invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. Qualora la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità sia già stata



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P.IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell'ulteriore Invalidità è effettuata quindi in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Il diritto all'indennità per Invalidità Permanente da Malattia è di carattere personale e non è trasmissibile.

Articolo 4.12 | Termine di pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia, ricevuta la documentazione indicata all'articolo 4.9, riconosciuta l'indennizzabilità del Sinistro e determinato l'Indennizzo dovuto, provvede entro 15 giorni al pagamento dello stesso. **La liquidazione viene fatta in Italia ed in valuta italiana.**

Il capitale assicurato rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera durata contrattuale. Pertanto, la sommatoria degli Indennizzi, relativi ad Invalidità Permanente determinate da una o più Malattie, non potrà essere, nell'arco dell'intera durata contrattuale, maggiore del capitale assicurato indicato nella Scheda di Polizza.

La corresponsione dell'intero capitale assicurato implica, per l'Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.

Articolo 4.13 | Controversie sulla valutazione del danno

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del Sinistro o sulla misura degli Indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

Articolo 4.14 | Obbligo di Cura

L'Assicurato infortunato è obbligato a sottoporsi a cure qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento. Qualora l'Assicurato si rifiuti di sottoporsi a dette cure, l'invalidità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato per il rifiuto opposto.

IL CONTRAENTE

Afi Esca IARD S.A.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

SEZIONE 5 | Condizioni facoltative

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

ACCORDO TRA LE PARTI: Il Contraente/Assicurato dà atto che le seguenti Condizioni tutte di Polizza (Condizioni Facoltative) non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 5.1 | Assicurazione in base alle retribuzioni

Il presente articolo si applica solo nel caso in cui le Somme Assicurate siano calcolate in base ai multipli delle retribuzioni.

L'Assicurazione vale per il Personale alle dipendenze della Contraente appartenente alle categorie specificate in polizza ed è prestata per ciascun Assicurato con i limiti indicati in polizza. Nel caso l'Assicurazione sia prestata sulla base delle retribuzioni annue, si conviene la definizione di retribuzione come segue.

Agli effetti assicurativi si considera retribuzione, quanto il dipendente riceve al lordo delle trattenute a compenso delle sue prestazioni, purché regolarmente registrato nei documenti contabili della Contraente, e di emolumenti di carattere eccezionale nonché mensilità aggiuntive, premi di produzione, incentivi o provvigioni, indennità di trasferta, bonus, compensi arretrati o per lavoro straordinario, purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il Premio di Assicurazione, **con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.**

Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita per i titoli di cui sopra nel mese precedente a quello in cui si è verificato l'Infortunio, moltiplicata per 12. Nel caso in cui l'Assicurato non abbia raggiunto 12 mesi di lavoro e non sia un lavoro a tempo determinato, la retribuzione annua è calcolata moltiplicando per 360 giorni la retribuzione media giornaliera attribuibile all'Assicurato per il periodo di tempo dalla data di assunzione al giorno dell'Infortunio; fanno eccezione i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata inferiore ai 12 mesi, per i quali la retribuzione è calcolata moltiplicando per i giorni effettivi del contratto di lavoro stesso la retribuzione media giornaliera.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. **Per l'identificazione di tali persone, per la determinazione delle Somme Assicurate e per il calcolo del Premio si fa riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri paga che questi si obbliga a esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli. Tali persone devono comunque essere in condizioni di assicurabilità a norma degli articoli 2.26 | Persone non assicurabili e 2.27 | Limiti di età per la garanzia Infortuni e 3.3 | Persone non assicurabili e 3.4 | Limiti di età per la garanzia Malattia.**

La garanzia assicurativa si intende estesa al personale dipendente che per qualsiasi motivo possa essere in aspettativa: per Malattia, Infortunio o maternità o cassa integrazione, sia esso senza retribuzione o con retribuzione ridotta. Per la determinazione dei capitali assicurati si deve far riferimento alla retribuzione annua di fatto virtuale riferita al momento dell'Infortunio.

Per retribuzione di fatto virtuale si intende la retribuzione equivalente a quella che sarebbe stata corrisposta qualora il dipendente fosse stato regolarmente in servizio al momento dell'Infortunio, con le precisazioni di cui sopra ma al netto di eventuali elementi di retribuzione variabile.

Per il calcolo del Premio anticipato, la Compagnia riconosce facoltà al Contraente di utilizzare, l'ammontare delle retribuzioni annue ridotto in misura percentuale **fino ad un massimo del 25% delle medesime.**

Articolo 5.2 | Assicurazione nominale per categorie o gruppi

Il presente articolo si applica solo nel caso in cui le Somme Assicurate siano fisse e definite nella Scheda di Polizza

L'Assicurazione viene prestata a favore degli Assicurati e/o delle persone appartenenti alle categorie indicate nella Scheda di Polizza e per le somme individuali a fianco di ciascuno specificate.

Il Contraente dichiara che il numero delle persone assicurate per ciascun gruppo corrisponde a quello dei dipendenti effettivamente in servizio con le mansioni ivi specificate, al contempo la Compagnia rinuncia all'indicazione in Polizza dei nominativi degli Assicurati, **per la loro identificazione si fa comunque riferimento ai libri di amministrazione del Contraente, che deve quindi esibirli alla Compagnia, a semplice richiesta, per eventuali accertamenti e controlli.**

Le persone che non siano regolarmente iscritte nei libri di amministrazione del Contraente si ritengono come non comprese nell'Assicurazione; parimenti non si considerano assicurate le persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate in Polizza.

Articolo 5.3 | Rischi professionali

A parziale deroga dell'articolo 2.1, e solo per le categorie specificate nella Scheda di Polizza, la copertura si intende valida esclusivamente per i Rischi professionali, avvenuti cioè durante il lavoro svolto per conto ed alle dipendenze del Contraente.

Le garanzie inoltre sono estese agli Infortuni in itinere così come delimitati dal D.L. 38/2000 23.02.2000.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 5.4 | Rischi extra-professionali

A parziale deroga dell'articolo 2.1, la copertura si intende valida esclusivamente per i Rischi extra-professionali, avvenuti cioè al di fuori del lavoro svolto per conto ed alle dipendenze del Contraente.

La copertura si intende esclusa dagli Infortuni in itinere così come delimitati dal D.L. 38/2000 23.02.2000.

Articolo 5.5 | Regolazione Premio

Se il Premio convenuto è basato su elementi di Rischio variabili, alla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia o al Broker entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, le variazioni che sono intervenute durante lo stesso periodo degli elementi presi come base di calcolo, affinché possa procedere alla regolazione del Premio definitivo:**

- l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale assicurato,
- la consistenza numerica dei dipendenti indicando per ogni variazione la rispettiva data.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione alla Compagnia o al Broker indicato.

La somma in ogni caso dovuta alla Compagnia, a titolo di Premio minimo per ciascun anno o per il minor periodo per il quale la presente Polizza ha avuto vigore, in nessun caso può essere inferiore al 70% del Premio convenuto all'atto della stipulazione del contratto o con successive modificazioni.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il Premio consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a quello anticipato, quest'ultimo è aggiornato con effetto dal primo rinnovo successivo a quello della comunicazione fino alla concorrenza del 75% dell'ultimo consuntivo. **La mancata comunicazione, da parte del Contraente, dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro, liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.**

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Articolo 5.6 | Altre Assicurazioni

In deroga all'articolo 1.8, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali Assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di persone.

Articolo 5.7 | Diversi incarichi

A parziale deroga dell'articolo 2.1, la copertura si intende valida esclusivamente per i Rischi derivanti dall'attività di incarico degli Assicurati per conto o alle dipendenze del Contraente.

I periodi di copertura sono limitati alle convocazioni e riunioni per motivi di Incarico dovuto alla qualifica di Consigliere o Sindaco, compresi trasferimenti e missioni, purché risultino da mandato desumibile da verbale, registrazioni, relazioni o lettere di incarico, documenti che il Contraente è tenuto ad esibire su richiesta degli incaricati della Compagnia. Le garanzie inoltre sono estese agli Infortuni in itinere così come delimitato dal D.L. 38/2000 23.02.2000. In caso di Infortunio, fanno fede i documenti ufficiali del Contraente che specificano convocazioni e riunioni.

Articolo 5.8 | Adattamento abitazione e autoveicolo

La Compagnia, in caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza e con le limitazioni della stessa Polizza, che comporti una Invalidità Permanente superiore a 50% rimborsa, in base alla valutazione del medico della Compagnia, le spese sostenute dall'Assicurato per le modifiche e con i limiti di cui sotto:

- le spese per riadattare la propria abitazione in modo da renderla agibile e utilizzabile in piena autonomia, comprese le spese di progettazione, **con un limite massimo di Euro 10.000,00, comunque non superiore al 20% della Somma Assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio,**



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

- le spese per riadattare il proprio autoveicolo in modo da utilizzarlo e consentirgli di guidare in piena autonomia, comprese le spese di modifica patente, **con un limite massimo di Euro 3.000,00, comunque non superiore al 20% della Somma Assicurata per Invalidità Permanente da Infortunio.**

Articolo 5.9 | Inabilità Temporanea a seguito di Infortunio

Se l'Infortunio ha per conseguenza una Inabilità Temporanea, la Compagnia liquida un indennizzo sotto forma di diaria per Inabilità Temporanea:

1. integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
2. 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'Indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 360 giorni con un limite e una Franchigia temporale indicata nella Scheda di Polizza, l'indennità non è cumulabile con l'indennità per ricovero o con l'indennità per ingessatura.

La Franchigia decorre dal giorno successivo a quello dell'Infortunio, **restando inteso che l'indennità è corrisposta a partire dal giorno seguente al compimento della Franchigia, escludendo dal pagamento i casi guariti entro tale periodo.**

Se l'Inabilità Temporanea si verifica quando l'Assicurato si trovi in territorio extra-europeo, l'Indennizzo spetta soltanto per il periodo di degenza documentata in istituto di cura.

Il pagamento dell'indennità cessa se dal certificato medico l'Infortunio è considerato completato, se l'Assicurato è in grado di riprendere la sua normale attività lavorativa, con la definizione della percentuale certa di Invalidità Permanente o dalla data di morte dell'Assicurato.

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, la presente garanzia resta sospesa.

In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di Premio o rata di Premio, successiva all'inizio del servizio, l'Assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell'Assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

Articolo 5.10 | Indennità da ricovero a seguito di Infortunio

La Compagnia in caso di ricovero in istituto di cura a seguito di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, corrisponde all'Assicurato l'Indennizzo giornaliero, indicato nella Scheda di Polizza, stabilito per ogni giorno di degenza e **per una durata massima di 360 giorni per ogni singolo caso di ricovero e complessivamente per anno assicurativo.** La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

La denuncia del ricovero corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 5 giorni dal ricovero stesso.

In caso di day hospital, la Compagnia liquida una speciale indennità pari al 50% dell'indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero in istituto di cura.

La liquidazione dell'Indennizzo ha luogo a degenza ultimata e previa presentazione alla Compagnia dell'originale dei documenti giustificativi, e se richiesta, di copia della cartella clinica con l'indicazione della natura e dell'esito dell'Infortunio nonché del giorno di uscita dall'istituto di cura.

La presente indennità è soggetta alla Franchigia temporale specificata nella Scheda di Polizza.

Articolo 5.11 | Indennità da ingessatura

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, venga applicato apparecchio gessato o altro apparecchio immobilizzante inamovibile reso necessario da fratture osteoarticolari radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose degli arti diagnostiche in ambiente ospedaliero o da medico ortopedico, la Compagnia corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata nella Scheda di Polizza. La garanzia è operante anche per le fratture alle quali non viene applicato alcun mezzo di contenzione, purché sia resa necessaria una permanenza continuativa a letto certificata da ente ospedaliero pubblico.

La garanzia non è comunque operante in caso di applicazione di collari ortopedici a seguito di distorsione o contusione del rachide cervicale o di applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali, sono altresì esclusi bendaggi elasto/adesivi, Finger Splint e Stecche di Zimmer.

L'applicazione di apparecchio gessato e la sua durata devono essere comprovate da idonea certificazione medica ospedaliera.

La presente indennità è corrisposta **per un massimo di 90 giorni per evento e 180 giorni complessivi annui, con una Franchigia temporale specificata nella Scheda di Polizza, i giorni di applicazione e rimozione, sono considerati un giorno unico.**

Non è cumulabile con l'Inabilità Temporanea, in caso di diaria da ricovero è applicata solo successivamente allo stesso.

Articolo 5.12 | Rimborso spese mediche da Infortunio

La Compagnia, in caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, anche se la percentuale di Invalidità Permanente accertata risultasse inferiore alla franchigia di Polizza, rimborsa all'Assicurato, **fino alla concorrenza del limite indicato nella Scheda di Polizza,** le spese sostenute per:



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi durante l'intervento escluso le protesi dentarie;
- accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio) e terapie fisiche;
- medicinali **entro il limite del 20% del limite prestato**;
- trasporto dal luogo dell'incidente all'istituto di cura con ambulanza.

Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di Danni estetici provocati da Infortunio.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre assicurazioni o prestazioni analoghe (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.

La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per quanto sopraindicato, deve essere presentata alla Compagnia entro 1 mese dal termine delle cure mediche.

La presente garanzia è prestata con uno Scoperto ed un minimo a carico dell'Assicurato per ogni richiesta di risarcimento, indicato nella Scheda di Polizza.

Articolo 5.13 | Franchigia per Invalidità Permanente da Infortunio (OPZIONE)

Per gli Assicurati le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sono soggette all'applicazione delle Franchigie suddivise per fasce di somme assicurate come richiamate nella Scheda di Polizza e operanti come segue:

- sul capitale assicurato fino al massimo Euro 300.000,00 si fa luogo all'Indennizzo senza l'applicazione di alcuna franchigia;
- sul capitale assicurato oltre Euro 300.000,00 e fino al massimo di Euro 1.000.000,00; nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 3% della totale, non si fa luogo ad alcun indennizzo; se invece esso risulta superiore al 3% ed uguale o inferiore al 10% della totale, l'indennità è corrisposta in base alla percentuale eccedente il 3%; nel caso in cui l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 10% della totale, l'indennità è corrisposta in base alle percentuali che seguono:

% di Invalidità Permanente accertata	Indennizzo % del capitale assicurato	% di Invalidità Permanente accertata	Indennizzo % del capitale assicurato	% di Invalidità Permanente accertata	Indennizzo % del capitale assicurato
11	9	24	28	37	66
12	11	25	30	38	69
13	13	26	32	39	72
14	14	27	34	40	75
15	15	28	36	41	78
16	16	29	38	42	81
17	17	30	40	43	84
18	18	31	42	44	87
19	19	32	44	45	90
20	20	33	46	46	93
21	22	34	48	47	96
22	24	35	50	48	99
23	26	36	63	49 e oltre	100

- sul capitale assicurato oltre Euro 1.000.000,00 è applicata una franchigia assoluta del 5%; se l'Invalidità Permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale non si fa luogo ad alcun indennizzo; nel caso sia superiore al 5% l'indennità è corrisposta in base alla percentuale eccedente il 5%.

Articolo 5.14 | Indennità da Convalescenza a seguito di Infortunio

In caso di ricovero in Istituto di Cura indennizzabile ai termini di Polizza, la Compagnia corrisponde all'Assicurato un Indennizzo giornaliero per convalescenza post-ricovero prescritto dal medico curante, successivo alla dimissione dalla struttura sanitaria, nel quale l'Assicurato sia impedito a svolgere le sue normali occupazioni lavorative, **per ogni giorno di degenza in Istituto di Cura con il massimo di 45 giorni per evento e di 90 giorni per anno assicurativo.**



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 5.15 | Manleva – Indennità pagata al Contraente

Premesso che:

- a) Il Contraente stipula l'Assicurazione a favore dei propri dipendenti identificati in Polizza al precipuo scopo di far fronte, con le indennità assicurate, a quanto lo stesso fosse tenuto a pagare, per contratto di impiego o per legge, ai detti dipendenti;
- b) il Contraente si impegna a far sottoscrivere a ciascun Assicurato una dichiarazione con la quale esso dichiara di essere al corrente dell'esistenza e del contenuto della Polizza e dia il proprio assenso alla designazione del Beneficiario in caso di Infortunio indennizzabile a termini di polizza;

si conviene che:

- I. tutti i pagamenti degli Indennizzi liquidati a termini di Polizza sono eseguiti unicamente al Contraente che ne rilascia quietanza con pieno effetto liberatorio per la Compagnia;
- II. il Contraente si impegna a tenere comunque manlevata la Compagnia da ogni pretesa ed azione degli Assicurati e loro aventi diritto, con i quali egli regolerà direttamente, e sotto la propria esclusiva responsabilità, ogni rapporto in conseguenza dell'Infortunio o dell'Assicurazione.

DICHIARAZIONE

I signori _____ e _____ dichiarano di essere al corrente dell'esistenza e del contenuto della Polizza Infortuni n. _____, stipulata dal Contraente e per la quale essi rivestono la qualità di Assicurati e danno il proprio assenso alla designazione beneficiaria in essa prevista, per la quale, in caso di proprio Infortunio, qualunque ne sia l'esito (anche mortale), le indennità liquidabili a termini di Polizza sono integralmente versate al predetto Contraente.

Luogo e data

Sig. _____

Sig. _____

Articolo 5.16 | Clausola di Coassicurazione e Delega

Rimane confermato che in caso di Sinistro ciascuna delle Compagnia/Impresa concorrerà al pagamento dell'Indennizzo liquidato nei termini delle Condizioni di Polizza, in proporzione della rispettiva quota dalle stesse assunta, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il dettaglio dei capitali singolarmente assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Compagnia/Impresa risulta nell'apposito riparto inserito nella presente Polizza.

Pertanto, la firma qui apposta dalla Direzione della Compagnia/Impresa delegataria per mandato delle singole coassicuratrici rende per ogni effetto valida la Polizza, ivi comprese le eventuali e future appendici, limitatamente alle quote previste dal riparto indicato nella presente Polizza.

Articolo 5.17 | Stato di coma da Infortunio

Se un Assicurato è vittima di un **Infortunio assicurabile ai sensi della presente Polizza** ed è clinicamente accertato che è rimasto in coma per un periodo ininterrotto di più di dieci giorni, la Società pagherà al Beneficiario indicato un Indennizzo di **Euro 100 al giorno per ogni giorno trascorso in coma, per un periodo massimo di 365 giorni.**

L'importo versato in relazione a questo Indennizzo viene detratto dagli Indennizzi previsti in caso di Morte o Invalidità Permanente Totale o Parziale, assoluta e definitiva, derivante da un Infortunio.

Articolo 5.18 | Incidenti su mezzi pubblici di trasporto

Nel caso di Infortunio avvenuto a bordo di un Mezzo Pubblico di trasporto terrestre, che provochi la Morte o postumi di Invalidità Permanente pari o superiori al 50% all'Assicurato trasportato quale passeggero, la Compagnia erogherà la somma assicurata aumentata del 15% e comunque entro il limite di Euro 50.000 euro.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 5.19 | Effetti personali

In seguito a Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, in caso di Danni materiali che interessino i vestiti e gli accessori (orologi, gioielli, pelletteria) indossati dall'Assicurato che è vittima di Aggressione, Attacco, Atto di terrorismo, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato **fino a Euro 1.000,00, con il limite di Euro 150,00 per singolo oggetto**, affinché possa sostituire i suoi vestiti e / o accessori personali danneggiati, **su presentazione di giustificativo e di denuncia effettuata presso le competenti Autorità.**

Il rimborso per i danni agli effetti personali non avrà luogo:

- per eventi diversi da quelli derivanti da Aggressione, Attacco, Atto di terrorismo;
- per mezzi di pagamenti, in particolare, denaro, assegno e carte di credito;
- per documenti di identità e documenti ufficiali;
- per dentiere, occhi artificiali e altre protesi, occhiali e lenti a contatto;
- per telefoni cellulari;
- per apparecchi audiovisivi, telecamere, video o accessori hi-fi.

Per beneficiare di tale prestazione, l'Assicurato dovrà denunciare i Danni materiali ai vestiti e/o accessori al momento della Denuncia di Sinistro dell'Infortunio.

Articolo 5.20 | Rimborso costi di assistenza psicologica

In caso di morte o Invalidità Permanente a seguito di Infortunio indennizzabili ai sensi della presente Polizza - e in presenza di prescrizione medica -, la Compagnia rimborsa il costo delle consulenze di uno psicologo, **fino al limite di Euro 5.000,00 per evento.**

Il Rimborso è versato:

- in caso di morte dell'Assicurato, al suo Beneficiario, **nei limiti in cui questo sia un parente di primo grado dell'Assicurato;** o
- negli altri casi, all'Assicurato stesso, **previa presentazione alla Società delle fatture originali delle consulenze prestate da un medico e/o da uno psicologo.**

Al fine di ottenere il rimborso dei costi di assistenza psicologica, il Beneficiario deve fornire alla Compagnia:

- le fatture originali delle consulenze prestate da un medico e/o da uno psicologo.
- una copia del certificato di stato di famiglia o altro documento comprovante la parentela di primo grado con l'Assicurato.

Articolo 5.21 | Lenti e Occhiali

Qualora un Assicurato riporti, a seguito di infortunio - indennizzabile a termini di Polizza e che abbia per conseguenza un'Invalidità Permanente - un Danno a lenti/occhiali, la Compagnia rimborserà i costi sostenuti dall'Assicurato in relazione all'acquisto, sostituzione o riparazione degli occhiali o delle lenti a contatto - portati in base a prescrizione sanitaria per la correzione del visus - nonché i costi di un'eventuale visita oculistica che si renda necessaria, **fino alla concorrenza massima di Euro 250,00 per anno e per evento. Per beneficiare di tale prestazione, l'Assicurato dovrà denunciare il danneggiamento degli occhiali/lenti al momento della Denuncia di Sinistro dell'Infortunio allegando tutta la documentazione idonea a comprovare che il danno a lenti/occhiali sia avvenuto contestualmente e in conseguenza dell'evento principale.**

Esclusioni applicabili alla presente clausola:

Sono escluse dalla copertura le richieste di rimborso correlate a cure e visite oculistiche preventive o di controllo.

La presente garanzia non è cumulabile con l'Articolo 5.22 | Cure dentarie.

Articolo 5.22 | Cure dentarie

Qualora un Assicurato, a causa di un Infortunio - indennizzabile a termini di polizza e che abbia per conseguenza un'Invalidità Permanente - ed entro 2 anni dallo stesso, riporti un Danno odontoiatrico, la Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per le cure dentarie **fino alla concorrenza massima di Euro 250,00 per anno e per evento. Per beneficiare di tale prestazione, l'Assicurato dovrà denunciare il Danno odontoiatrico al momento della Denuncia di Sinistro dell'Infortunio allegando tutta la documentazione idonea a comprovare che il Danno odontoiatrico sia avvenuto contestualmente e in conseguenza dell'evento principale.**

Esclusioni applicabili alla presente clausola:

Sono escluse dalla copertura le richieste di rimborso correlate a cure o visite dentistiche preventive o di controllo, incluse a titolo esemplificativo e non limitativo le devitalizzazioni.

La presente garanzia non è cumulabile con l'Articolo 5.21 | Lenti e Occhiali.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

Articolo 5.23 | Assistenza amministrativa

Se l'**infortunio indennizzabile a termini di Polizza ha per conseguenza il decesso dell'Assicurato**, la Compagnia rimborsa le spese ragionevolmente necessarie e regolarmente documentate sostenute dal coniuge/convivente e/o dai figli a carico dell'Assicurato per la gestione delle incombenze amministrative immediatamente successive all'evento luttuoso, come di seguito indicate, **fino ad un massimo di Euro 2.000,00:**

- conti bancari o generiche posizioni di risparmio;
- datore di lavoro e Ente di formazione secondaria o superiore;
- assicurazioni;
- eredità;
- servizi, abbonamenti o contratti di locazione (elettricità, gas, acqua, telefono, televisione);
- oneri fiscali.

Articolo 5.24 | Riabilitazione

In caso di **Invalità Permanente superiore al 35% e conseguente ad un Infortunio indennizzabile ai sensi della presente Polizza**, la Compagnia rimborserà, **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 per Assicurato**, i costi sostenuti per l'ideazione e lo sviluppo di un piano riabilitativo da parte di una struttura specializzata a scelta dell'Assicurato (**previo consenso della Compagnia stessa**), che gli consenta di riprendere le normali attività della vita quotidiana.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per costi di ideazione e sviluppo di un piano riabilitativo si intendono le spese relative a medici, fisioterapisti, cliniche adibite alla rieducazione professionale e al riadattamento funzionale, centri di convalescenza.

In Italia la presente garanzia è prestata in forma integrativa alle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, pertanto si conviene che la stessa varrà solo per le spese o eccedenza di spese documentate sostenute in proprio dall'Assicurato.

Articolo 5.25 | Retraining

In caso di **Invalità Permanente superiore al 35%**, se l'**infortunio indennizzabile a termini di Polizza ha per conseguenza l'incapacità dell'Assicurato di riprendere l'occupazione professionale precedente l'infortunio**, la Compagnia rimborsa (**previo consenso della Compagnia stessa**) **fino a un massimo di Euro 5.000,00**, le spese ragionevolmente necessarie e regolarmente documentate sostenute dall'Assicurato per effettuare un percorso di abilitazione professionale al fine di consentire allo stesso il ricollocamento con un'occupazione alternativa presso la propria azienda.

Articolo 5.26 | Spese di nuova assunzione

Se l'**Infortunio indennizzabile a termini di Polizza ha per conseguenza il decesso dell'Assicurato oppure una Invalità Permanente superiore al 35% e la conseguente l'incapacità dello stesso di riprendere l'occupazione precedente l'Infortunio o un'occupazione alternativa presso la Contraente stessa dopo aver attivato la copertura di cui all'Articolo 5.25| Retraining**, la Compagnia rimborsa (**previo consenso della Compagnia stessa**) **fino a un massimo di Euro 2.500,00 per evento**, le spese ragionevolmente necessarie e regolarmente documentate sostenute per l'impiego da parte della Contraente di una Società di ricerca e selezione del personale (**preventivamente approvata dalla Compagnia stessa**) per la ricerca e la selezione di un nuovo dipendente.

IL CONTRAENTE

Afi Esca IARD S.A.



www.afi-esca.it



Afi Esca IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (Art.13 e 14 Reg.EU 679/2016)

La presente per informarLa che presso la nostra azienda viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali. La Compagnia si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori la legislazione vigente in materia, in particolare il D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ed il Regolamento 2016/679 (GDPR). A tale proposito, la Compagnia ha definito la propria politica in materia di protezione dei dati personali, disponibile nel sito web della Compagnia al seguente indirizzo: <https://www.afi-esca.it/privacy>.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE 2016/679 la informiamo che:

1. **Titolare del trattamento** è AFI ESCA S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Legale in 2, Quai Klèber, 67000 Strasburgo, Telefono: 02 58.32.48.45 - E-Mail: informazioni@afi-esca.com
2. **Referente Interno del trattamento** è Pierfrancesco Basilico, Telefono: 02 58.32.48.45 – E-Mail: P.BASILICO@afi-esca.com;
3. **Responsabile della Protezione del trattamento dei dati** (cd. Data Protection Officer), Mme Elise Gadowski E-Mail : dpo@afi-esca.com
4. **Finalità del trattamento** : In qualità di Titolare del trattamento dei dati, la Compagnia è tenuta a raccogliere i dati personali relativi alle parti ed a terzi interessati dal contratto al fine di valutare il rischio assicurativo e dare esecuzione al Contratto. I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività dell'impresa secondo le seguenti finalità:
 - a) Finalità dirette esclusivamente all'assolvimento degli obblighi contrattuali o per l'acquisizione di informative precontrattuali, nonché per informazioni relative a richieste dell'interessato di forniture e servizi.
 - b) Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
 - c) Per attività funzionali all'attività della Società, eseguite direttamente o per il tramite di terzi, quali:
 - rilevazione del grado di comprensione della clientela sulla qualità dei prodotti offerti, servizi resi e sull'attività;
 - promozione e vendita di prodotti e servizi intermediati dalla Società, effettuata mediante lettere, telefono, invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzati, ecc.;
 - indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
5. **Categoria di dati raccolti** : I dati raccolti rientrano nella categoria dei dati personali identificativi (anagrafica, codice fiscale o Partita IVA, estremi di documenti di identificazione, telefono) strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti con clienti e fornitori (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso, assolvimento degli obblighi fiscali e contabili, ecc...). Ai fini della valutazione dell'assunzione del rischio assicurativo e della corretta esecuzione del Contratto, la Compagnia è tenuta a raccogliere inoltre i dati sanitari dell'assicurato così come definiti dal punto 15) di cui all'articolo 4 del Regolamento 2016/679, in misura variabile in base alla tipologia di prodotto sottoscritto. È infine inclusa la categoria dei dati particolari, di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679, esclusivamente per l'espletamento degli obblighi di legge.
6. **Modalità di trattamento dei dati** : Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, la informiamo che i suoi dati sono:
 - trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - raccolti per le finalità sopra determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
 - esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati;
 - conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale).



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

7. **Comunicazione dei dati:** Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 4, i Suoi dati potranno essere comunicati a società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti per svolgere testi e capitolati, convenzioni; legali; progettisti; società tra le quali, quelle per l'informatica, per consentire la gestione degli strumenti elettronici, per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenze; a Pubbliche Amministrazioni, ai sensi di legge; a tutti quei soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; società di servizi per la gestione del sistema informativo dell'azienda; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; Organismo di Vigilanza; enti certificatori del Sistema di qualità; Collegio sindacale; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività svolte dall'azienda; soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge o che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; studi commercialisti e stazioni appaltanti.
L'elenco completo dei responsabili è comunque disponibile presso la sede dell'azienda e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al Titolare sopra indicato.
8. **Diffusione dei dati:** I vs. dati personali, per i quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso, potranno essere trattati anche da parte di soggetti terzi, ai fini di promozioni commerciali, ricerche di mercato, attività di Marketing ed offerte di prodotto e servizi e, nel rispetto degli obblighi di legge, alle autorità amministrative, fiscali e legali italiane e/o straniere.
9. **Trasferimento all'estero:** I suoi dati potranno essere trasferiti in paesi extra-UE esclusivamente nel caso in cui questi ultimi rientrino in una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento Europeo; potranno altresì essere trasferiti fuori dal territorio nazionale in forza di possibili servizi, piattaforme Cloud, erogati da Provider allocati al di fuori dell'Unione Europea.
10. **Obbligatorietà/facoltatività del conferimento dei dati:** Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni sia rientranti in particolari categorie, può essere:
- obbligatorio in relazione agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa dell'Unione Europea, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo, nonché agli obblighi in materia fiscale e contabile;
- imprescindibile alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali in essere ovvero in corso di costituzione.
11. **Rifiuto di conferimento dei dati:** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali per le finalità indicate al punto 4 lettere a) b) c) della presente informativa comporta l'impossibilità di procedere alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale da Lei conferitoci.
12. **Periodo di conservazione dei dati:** I dati personali che La riguardano saranno conservati in una forma che consenta la loro identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque nel rispetto degli obblighi di legge relativi ai tempi di conservazione dei dati (accertamenti fiscali e termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti).
13. **Diritti dell'interessato:** Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dal Regolamento, ed in particolare ha il diritto di:
a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
c) di conoscere la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
d) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Duttilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

- e) di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) di conoscere, qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- g) di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- h) di ottenere, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- i) di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- j) di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali, o si opponga alla cancellazione dei dati, o – benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento – i dati siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, o si sia opposto al trattamento effettuato dal titolare per il perseguimento di un proprio interesse legittimo;
- k) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (cd. diritto alla portabilità dei dati);
- l) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, oppure quando il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, nonché di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto.

14. **I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta scritta** rivolta al Referente Interno del trattamento via lettera raccomandata, o anche a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@afi-esca.com ovvero dpo@afi-esca.com ovvero per posta presso: AFI ESCA S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Vittor Pisani 5, 20124, Milano, MI

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sanitari, l'assicurato ha facoltà di inviare il presente questionario in busta chiusa e riservata alla Compagnia alla attenzione dell'Ufficio Underwriting al seguente indirizzo: AFI ESCA S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Vittor Pisani 5, 20124, Milano, MI.

L'assicurato è tenuto a rispondere a tutte le domande in modo chiaro, preciso e leggibile. Le informazioni raccolte in questo documento sono necessarie per la valutazione della assunzione del rischio, che sarà effettuato nel rigoroso rispetto della riservatezza.



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Si invita l'Assicurato a leggere attentamente l'Informativa Privacy (Allegato 1 al presente modulo di adesione) prima di completare le seguenti sezioni.

Trattamento dei dati Personali Sensibili (inclusi i dati relativi alla Salute)

AFI ESCA raccoglie il consenso per trattare i dati personali e quelli relativi alla salute dell'Assicurato per le finalità elencate nei paragrafi 3.A, 3.B, 3.C dell'Informativa Privacy. I dati saranno trattati per le finalità e le attività elencate nell'Informativa Privacy. Il Contratto non potrà essere concluso ed amministrato a meno che non sia fornito il consenso firmando l'apposito spazio sottostante.

Per finalità elencate nei paragrafi 3.A, 3.B, 3.C dell'Informativa Privacy, l'Assicurato esprime il consenso a quanto segue:

- al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute e all'ottenimento dei dati da terze parti di cui al paragrafo 4 dell'Informativa Privacy;
- alla trasmissione dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, **all'interno od all'esterno dell'Area Economica Europea (EEA)**, ai soggetti indicati al paragrafo 5 dell'Informativa Privacy.

a manlevare tutte le persone fisiche presso AFI ESCA ed i soggetti indicati nel paragrafo 5 dell'Informativa Privacy dagli obblighi di riservatezza cui sono tenuti relativi ai dati sulla salute ed altri dati personali sensibili che sono obbligati a trasferire ed utilizzare al fine di gestire il Contratto.

Io sottoscritto/a _____ (nome e cognome),

in qualità di _____ della Società _____

nato/a a _____, il _____,

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali comuni ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti e per le finalità indicate al punto 4 a) e 4 b) della sopra estesa informativa, di cui ne ho ricevuto copia:

PRESTO IL CONSENSO

NON PRESTO IL CONSENSO

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché i miei dati personali comuni, possano essere trattati, anche da parte di soggetti terzi, per le finalità di cui al punto 4 c), ovvero per attività di rilevazione del grado di comprensione sulla qualità dei prodotti offerti e dei servizi resi, di promozione commerciale, ricerche di mercato, attività di Marketing:

PRESTO IL CONSENSO

NON PRESTO IL CONSENSO

Il Titolare, si avvale, per il trattamento dei dati personali, di Responsabili ex art. 28 del Regolamento 2016/679, dei quali sarà possibile acquisire i dati identificativi, scrivendo al Data Protection Officer di Afi Esca S.A. Elise Gadomsky, Sede: 2, Quai Klèber 67008 Strasburgo, a dpo@afi-esca.com, o all'indirizzo di posta elettronica privacy@afi-esca.com. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili del trattamento sopra indicati può essere richiesta a detto servizio.

Data: _____

Firma: _____



www.afi-esca.it



AFI ESCA IARD S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede e direzione della Rappresentanza Generale per l'Italia: via Vittor Pisani, 5 – 20124 Milano. Tel. +39.02.583.248.45. @mail informazioni@afi-esca.com. Società per azioni, Capitale sociale € 5.000.010; Sede Sociale: 4, Square Dutilleul, 59000 Lille, Francia. Registro delle Imprese di Lille n. 380 138 644. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con iscrizione nell' Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00102 – P. IVA. e C.F. 07906760967 e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano e R.E.A. n° MI – 1989679.